

5.8° ter punto OdG:

PNRR - Centri Nazionali: Costituzione della Società Consortile a r.l. denominata "National Biodiversity Future Ceneter - NBFC" - approvazione dello Statuto e autorizzazione alla stipula dell'atto.

Il Pro Rettore ricorda che il MUR con decreto direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 ha pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

In relazione a ciò, il Pro Rettore ricorda che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha deciso di presentare come soggetto proponente la proposta di Centro Nazionale denominato "National Biodiversity Future Center - NBFC" a valere sull'area tematica Biodiversità, di cui all'articolo 1 del suddetto Avviso e che con deliberazione del 22 febbraio 2022 gli Organi di ateneo hanno approvato l'adesione al suddetto Centro, come Ente affiliato allo Spoke n. 6 "Biodiversity and Human Wellbeing", guidato dall'Università di Pavia e membro fondatore dell'Hub, accantonando sull'apposito progetto di spesa (quote associative CA.C.CB.12.03.02) il contributo per l'anno 2022, pari a € 500.

Al fine di formalizzare la partecipazione dell'ateneo all'iniziativa sono stati quindi sottoscritti dal Rettore (entro la prescritta scadenza del 15/02/2022), a corredo della domanda di partecipazione, i seguenti documenti:

- allegato 3 Lettera di impegno a costituire il CN e delega al soggetto proponente;
- allegato 4 Lettera di impegno a partecipare al CN e delega al soggetto proponente;
- allegato 5 DSAN attestazione di unica partecipazione per area tematica.

Il Pro Rettore informa, ancora, che la proposta progettuale ha superato la fase di valutazione, si sta ora concludendo la fase di negoziazione con il MUR e che lo stesso richiede la costituzione formale in tempi strettissimi della società in forma consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.), prima della comunicazione ufficiale da parte dello stesso del contributo assegnato, atteso entro il mese di giugno.

In data 27 maggio u.s. è quindi pervenuto da parte del CNR la bozza di Statuto della costituenda società che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. 175/2016 (TUSP) in quanto partecipata anche dal nostro ateneo, deve essere approvata, autorizzando il Rettore alla stipula dell'atto (allegato n. 1 – Bozza Statuto società consortile s.c.a.r.l.).

In particolare il Pro Rettore sottolinea che in data 14 giugno p.v. è prevista la costituzione della società consortile presso lo studio del Notaio Giuliani Occorsio, in Roma e che i provvedimenti richiesti devono essere trasmessi al massimo, entro la data del 6 giugno p.v.

Al riguardo, il Pro Rettore sottolinea che la deliberazione odierna, ai sensi dell'art. 5 sopra citato, deve contenere una motivazione analitica per la partecipazione alla società di nuova costituzione, rilevando inoltre aspetti di economicità, efficienza, ed efficacia dell'atto posto in essere.

Innanzitutto, il Pro Rettore ricorda che:

- il D.Lgs. 175/2016, nel prevedere all'art. 4-bis "Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza", comma 1: "attività di ricerca, svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 2 D. Lgs. 165/2001 tra cui le Università) ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto", dispone che le Università possano costituirsi in soggetti giuridici partecipati.
- l'art. 4 punto 4 dell'Avviso (DM 3138/2021) "Soggetto proponente, attuatore, esecutore" prescrive che l'Hub, appositamente costituito per la realizzazione del programma di ricerca del CN, abbia forma stabile, non temporanea, e sia dotato di autonoma personalità giuridica",



fattispecie questa ben rappresentata nella società consortile s.c.a.r.l., come struttura giuridica proposta dal CNR.

Da ciò si evince la necessità, insita nella stessa regolamentazione ministeriale del citato Avviso, di formalizzare la costituzione della suddetta società consortile mediante l'approvazione del suo statuto e per la quale l'ateneo aveva data la sua approvazione di massima mediante la sottoscrizione degli allegati alla deliberazione del 22 febbraio u.s.

Per quanto attiene al rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, il Pro Rettore ricorda che con la creazione del Centro Nazionale per la Biodiversità si realizzerà un'aggregazione di Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca, Imprese leader nel settore della biodiversità, altamente qualificati per lo svolgimento di attività di ricerca, accomunati da obiettivi e interessi comuni che si rifanno a tecnologie innovative per il monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione della biodiversità italiana. Il Pro Rettore ricorda, infine, come tale iniziativa rappresenti il volano per lo sviluppo dell'attività di ricerca e innovazione dell'ateneo, e a beneficio di tutti i nostri docenti, in un settore chiave per i prossimi anni, che rafforzerà a livello nazionale la presenza dell'ateneo in una rete di eccellenza che raccoglie i principali protagonisti del sistema di ricerca e innovazione del Paese, nella sperimentazione di un nuovo approccio multi disciplinare coinvolgente biologi, biotecnologi, bioinformatici, medici, fisici, matematici, geologi, ingegneri ed economisti per studiare i problemi connessi con la biodiversità in ambiente marino, terrestre e urbano, e per ripristinare e valorizzare tale biodiversità.

Il Pro Rettore invita, pertanto, i consiglieri ad esprimersi sulla bozza di statuto, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche o perfezionamenti che si rendessero necessari entro la data del 14 giugno p.v., autorizzandone, pertanto, la stipula.

#### Il Consiglio di amministrazione

- udita la relazione del Pro Rettore;
- vista la nota del presidente del CNR del 27 maggio 2022;
- visto il parere del Responsabile Finanziario;

#### delibera

di approvare la bozza di statuto, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche o perfezionamenti che si rendessero necessari entro la data del 14 giugno p.v., autorizzandone, quindi, la stipula.

## **STATUTO**

### "National Biodiversity Future Center"

(in forma abbreviata "NBFC s.c.a.r.l.") società consortile a responsabilità limitata

## ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2463 e 2615 ter cod. civ. una società consortile a responsabilità limitata denominata **National Biodiversity Future Center** società consortile a responsabilità limitata (in forma abbreviata "NBFC s.c.a.r.l.").

## ARTICOLO 2 SEDE

- 1. La società consortile ha sede legale presso l'indirizzo che risulta dall'attestazione depositata presso il Registro delle Imprese territorialmente competente. La società potrà istituire o sopprimere, in Italia ed anche all'estero, sedi secondarie, succursali, stabilimenti, depositi e rappresentanze.
- 2. Il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione

## ARTICOLO 3 DURATA

- 1. La durata della società è stabilita sino al 31.12.2080.
- 2. Prima della scadenza del termine la durata della società potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.
- 3. Alla scadenza del termine, la società si intenderà sciolta, ferma restando la possibilità della revoca dello stato di liquidazione con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.
- **4.** L'assemblea dei soci con delibera assunta a maggioranza dei due terzi del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484, co. 1 n. 6, c.c. può deliberare l'anticipato scioglimento della società.

## ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un Centro Nazionale per la Biodiversità (CN), nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n.3138 del 16.12.2021, dedicato alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea sul tema della biodiversità e della sostenibilità ambientale, attraverso la messa a sistema e

l'integrazione delle competenze dei soci e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività di ricerca ed innovazione.

A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere:

- a. L'Hub del Centro Nazionale (CN), quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca del CN, in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
- b. la struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
- c. un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
- d. il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti in coerenza con le Key Enabling Technologies per la biodiversità e la sostenibilità ambientale., quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e fabbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi da parte delle imprese del territorio;
- e. una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza;
- 2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento di imprese operanti nel settore della Biodiversità, e potrà porre in essere iniziative mirate a:
  - 2.1 coordinare e selezionare nell'interesse dei soci, programmi di ricerca e sviluppo industriale, anche in collaborazione con soggetti terzi, concentrando le risorse su filoni tecnologici ben identificati e capaci di garantire sviluppo economico, occupazione e sviluppo;
  - 2. 2 favorire la nascita ed il consolidamento di nuove realtà industriali anche attraverso la creazione e gestione di incubatori d'impresa, l'incubazione di spin-off di ricerca, il supporto a start-up industriali ed una forte incentivazione alla collaborazione tra imprese e tra queste ed il sistema della ricerca pubblica e privata;
  - 2. 3 orientare, promuovere e potenziare le competenze tecnologiche e la capacità, dei soci,

- di fornire soluzioni innovative e nuovi prodotti/processi a più alto valore aggiunto;
- 2. 4 potenziare le capacità di R&S e di innovazione nel settore della Biodiversità e sostenibilità ambientale, anche attraverso la collaborazione strutturale con aziende pharma ed i grandi centri di ricerca biotech anche attraverso la gestione di strutture di ricerca dei soci;
- 2. 5 promuovere il rafforzamento e la creazione di strutture di ricerca pubbliche e private collegate con l'obiettivo di accrescere il livello tecnologico del Centro;
- 2. 6 incentivare la collaborazione e l'integrazione con altre reti pubblico-private operanti nel settore;
- 2. 7 promuovere e sostenere attività di formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, tecnici ed operatori nel settore di interesse, anche attraverso le strutture dei soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca o di altre primarie istituzioni;
- 2. 8 sviluppare iniziative di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale dei soci, dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca e della Società;
- 2. 9 sviluppare iniziative di promozione del sistema della ricerca e di internazionalizzazione;
- 2.10 realizzare studi di settore, analisi economiche e studi di fattibilità tecnicoscientifica;
- 2.11 promuovere processi di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica al mondo produttivo e la loro trasformazione in innovazioni di prodotto e/o di processo;
- 2.12 svolgere attività di coordinamento finalizzate a rappresentare i soci nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività attinenti la realizzazione e lo sviluppo del Centro ed assisterli nello sviluppo di attività progettuali a valere su finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, UE, etc), curando anche la gestione dei rapporti con imprese industriali e/o Organismi di ricerca non appartenenti al Centro.
- 2.13 erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
- 2.14 incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli, eventualmente anche solo indirettamente, tramite la costituzione, la partecipazione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi;
- 2.15 promuovere e realizzare iniziative di comunicazione e divulgazione scientifica, anche attraverso l'organizzazione di mostre, fiere ed eventi.
- 2.16 progettare, realizzare e promuovere lo sviluppo di un Biodiversity Science Gateway, come insieme di luoghi fisici e virtuali finalizzati al monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione della biodiversità, tramite attività di ricerca, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, divulgazione e ingaggio dei cittadini;
- 2.17 progettare e implementare una strategia finalizzata alla sostenibilità economica di lungo termine delle finalità scientifiche, tecnologiche e di progresso sociale e a presidio del monitoraggio, recupero, valorizzazione e conservazione del Centro Nazionale Biodiversità;
- 3. La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla

- legge 02.01.1991 N.1 del D. Lgs. 01.09.1993 N. 385 (T.U.L.B.), del D. Lgs. 23.07.1996 N.415 e del D. Lgs. 24.02.1998 N. 58 (T.U.I.F.) potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie, a giudizio dell'Organo Amministrativo, al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- 4. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali;
- 5. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.
- 6. La Società potrà svolgere attività nei confronti di enti pubblici locali quali comuni, province e regioni nonché nei confronti di enti centrali quali ministeri e organismi europei ed anche verso società a capitale interamente pubblico o con partecipazione pubblica.
- 7. La Società potrà partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi e borse di studio nel settore della Biodiversità.
- 8. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.
- 9. La Società, nell'espletamento delle sue attività, si avvarrà prevalentemente delle risorse strumentali e del personale dei propri soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio e di ciascun soggetto pubblico e privato coinvolto nel relativo Programma di ricerca. A tal proposito l'utilizzo del personale e di strutture sarà disciplinato da convenzioni e/o contratti.

### PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' DI UNIVERSITA' PUBBLICHE ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA VIGILATI DAL MUR

- 1. In riferimento all'art. 2615 ter cod. civ., 2° comma, in nessun caso, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.
- **2.** In caso di perdite di gestione, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

# ARTICOLO 6 CAPITALE SOCIALE - OUOTE

- 1. Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila euro), diviso in quote ai sensi di legge.
- 2. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
- **3.** Nel rispetto dei dettami dell'Avviso del MUR D.D. n.3138 del 16-12-2021, la maggioranza del capitale sociale è detenuta dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) al D.lgs. 218/2016 e dalle Università Pubbliche.
- 4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, su proposta del Consiglio

- d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale nel rispetto delle proporzioni dell'art.6 comma 3;
- **5.** In caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota proporzionale di ciascun socio resta immutata.
- **6.** In caso di decisione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di sottoscriverlo, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dalla comunicazione che l'aumento può essere sottoscritto, o nel più lungo termine previsto dalla delibera di aumento.
- 7. Le quote risultate inoptate dovranno essere offerte ai soci che abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione, dichiarando contestualmente la loro volontà di sottoscriverle. In difetto di richieste in tal senso da parte dei soci, le quote potranno essere offerte alle condizioni che saranno stabilite nella delibera di aumento del capitale sociale.
- 8. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti nonché di prestazione di opera e servizi od offerta di quote di nuova emissione a terzi quando l'interesse della società lo esige con limitazione od esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla delibera il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile e dell'articolo ........... del presente statuto.
- **9.** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione a ciascuno posseduta.
- **10.** Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati

## ARTICOLO 7 REOUISITI RICHIESTI AI SOCI - AMMISSIONE

- 1. Possono essere ammessi alla Società consortile:
  - Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art.1, comma 1 del D. Lgs. 218/2016;
  - Università statali;
  - Organismi di Ricerca;
  - Imprese, e loro consorzi, in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.
  - Enti pubblici economici;
  - Fondazioni riconosciute che operino nei settori di competenza o in settori complementari a quelli della Società;
  - Fondazioni bancarie, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  - Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico;
- 2. Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione all'Organo Amministrativo, il quale verificherà sia l'accertamento dell'esistenza dei

- requisiti soggettivi del richiedente, sia la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.
- 3. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dell'art.6 comma 3.
- 4. A tal fine si procederà ad uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di sottoscrizione e che dovrà essere liberato mediante versamento ddella parte di capitale sottoscritta seguendo le modalità prescritte a seconda del tipo di conferimento effettuato.
- 5. Il Consiglio d'Amministrazione fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c..
- 6. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

## ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEI SOCI

- 1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
- 2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
- **3.** Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615 *ter* c. 2 c.c. Tali contributi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, nel caso in cui il socio sia un'Università pubblica o un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MUR, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

#### **ARTICOLO 9**

#### TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

#### PRELAZIONE E GRADIMENTO

- 1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di prelazione.
- Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento: conseguentemente, la dichiarazione del socio di voler esercitare il diritto di prelazione solo per una parte della quota o dei diritti di sottoscrizione posti in vendita equivarrà a rifiuto di esercitare il diritto di prelazione.
- 2. Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualsiasi atto o contratto dal quale possa derivare un mutamento nella titolarità della quota o dei diritti di sottoscrizione (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione, la donazione, la permuta, la costituzione di diritti parziari sulla quota), con applicazione del procedimento di offerta in prelazione di cui ai commi 5 e successivi del presente articolo, restando inteso che: a) in caso di conferimento in società, il valore della partecipazione sarà determinato sulla base della relazione giurata dell'esperto incaricato dal Tribunale territorialmente competente per la stima, ai sensi dell'articolo 2343, comma 1, del codice civile nel caso di conferimento in società per azioni o nominato dal socio nel caso di conferimento in società di persone od ai sensi dell'articolo 2465, comma 1, del codice civile, quando conferitaria sia una società a responsabilità limitata, restando salvi i procedimenti alternativi di valutazione ex articolo

- 2343-ter del codice civile quando conferitaria sia una società per azioni e le norme applicabili nel caso di conferimento in società cooperativa; **b)** in caso di donazione o di permuta e, più in generale, nei casi in cui il corrispettivo pattuito sia infungibile, il valore della partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà determinata dal collegio arbitrale di cui all'articolo 24 del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile; **c)** in caso di usufrutto, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno il diritto di ottenere l'usufrutto della quota alle stesse condizioni pattuite dal socio con il terzo; **d)** in caso di pegno, i soci, esercitando il diritto di prelazione, avranno diritto di ottenere il pegno sulla quota a fronte della concessione del credito al socio alle stesse condizioni offerte dal terzo.
- **3.** E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti che avvengano a favore dei discendenti in linea retta, nonché tra fiduciante e fiduciario e viceversa.
- 4. Il diritto di prelazione è parimenti escluso nei trasferimenti delle quote a società direttamente o indirettamente controllanti la società socia, oppure di società da questa direttamente o indirettamente controllate, sempre che si tratti, in ogni caso, di controllo maggioritario o di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, fermo restando che: a) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per cessione della partecipazione a terzi o, comunque, per l'ingresso nel capitale sociale della società partecipante di un terzo con una partecipazione pari o superiore al cinquanta per cento, il socio conferente dovrà preventivamente offrire in prelazione ai soci la quota di controllo alle stesse condizioni offerte dal terzo per l'acquisto della quota medesima o per la sottoscrizione di un eventuale aumento del capitale della società partecipante; b) qualora la relazione di controllo come sopra determinata con la cessionaria della quota venga successivamente meno per eventi diversi (quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la riduzione del capitale della società partecipante che il socio alienante non intenda sottoscrivere in misura tale da conservare il controllo della società partecipante), il socio alienante dovrà fare sì, in ciò promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che la quota alienata venga preventivamente offerta in prelazione ai soci alle condizioni che saranno determinate dal collegio arbitrale di cui all'articolo ........ del presente statuto, che fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile.
- 5. Il socio (d'ora innanzi: proponente) che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima comunicare l'offerta all'organo amministrativo, al quale deve indicare l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni ed il termine di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente nonché i dati che ne attestino l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica, allegando altresì la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale
- **6.** Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data (d'ora innanzi: soci oblati), assegnando agli stessi un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine i soci oblati, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione.
- 7. I soci oblati che abbiano puntualmente ed esattamente assolto agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo e che ritengano che il prezzo indicato dal proponente sia eccessivo, devono contestualmente all'esercizio del diritto di prelazione formulare una controproposta e manifestare la propria disponibilità ad un accordo amichevole. Se quest'ultimo non viene raggiunto entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine

- assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione, i medesimi soci oblati possono ricorrere al procedimento arbitrale a norma del successivo articolo 24, dandone notizia anche all'organo amministrativo; in questo caso il collegio arbitrale fungerà da arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del codice civile.
- **8.** Qualora il collegio arbitrale determini il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, in misura superiore al 20% (venti per cento) del prezzo richiesto dal proponente, i soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione del collegio arbitrale, potranno dichiarare di non essere più interessati all'acquisto ed il proponente potrà liberamente alienare la propria quota od i diritti di sottoscrizione.
- **9.** Qualora, per contro, il collegio arbitrale determini il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, in misura inferiore al 20% (venti per cento) del prezzo richiesto dal proponente, quest'ultimo, nel medesimo termine di cui al comma precedente, potrà rinunziare alla vendita.
- 10. Le spese del procedimento arbitrale, inclusi gli onorari del collegio arbitrale e della segreteria, saranno: i. a carico dei soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, qualora all'esito dello stesso essi rinunzino all'acquisto; ii. a carico del proponente, qualora all'esito del procedimento arbitrale egli rinunzi alla vendita; iii. ripartiti in quote uguali fra il proponente ed i soci oblati che abbiano promosso il procedimento arbitrale, qualora il valore delle azioni o dei diritti di opzione, oggetto dell'offerta in prelazione, sia stato accertato dal collegio arbitrale in misura superiore od inferiore a quella richiesta dal proponente, ma non oltre il 20% (venti per cento) rispetto ad essa, e, quindi, l'offerta in prelazione e la relativa accettazione mantengano la loro efficacia.
- 11. In caso di concorso di più soci oblati, ciascuno di essi avrà diritto ad una parte della partecipazione o dei diritti di opzione posti in vendita, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale: sarà obbligo dell'organo amministrativo dare comunicazione ai soci oblati della quota o dei diritti di sottoscrizione di rispettiva spettanza nel termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci oblati per l'esercizio del diritto di prelazione o, nel caso previsto dal comma 8 del presente articolo, dalla comunicazione della decisione del collegio arbitrale.
- 12. Il trasferimento della partecipazione o dei diritti si intenderà concluso al momento in cui l'organo amministrativo invierà la comunicazione di cui al comma 11 del presente articolo, restando obbligato il socio alienante a formalizzare il trasferimento stesso, a richiesta dell'acquirente o degli acquirenti.
- 13. Nel caso in cui i soci oblati non abbiamo manifestato il loro intendimento di avvalersi del diritto di prelazione, il socio dovrà chiedere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
- 14. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dalla richiesta del Socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e convocherà nei quindici giorni successivi l'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa deliberare, a maggioranza assoluta del capitale sociale, l'ammissione del nuovo Socio. Decorso il termine sopra indicato, l'assenso si intende dato in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive.
- 15. In caso di deliberazione contraria l'assemblea dei soci dovrà designare contestualmente al cedente un altro possibile acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota. Ove la società non sia in grado di indicare altri soggetti disponibili all'acquisto alle medesime condizioni,

termini e prezzo contenuti nell'offerta formulata dal proponente, a quest'ultimo è consentito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e del successivo art. 10 del presente statuto.

### ARTICOLO 10 RECESSO DEL SOCIO

- 1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, in tutti i casi previsti dall'art. 2473 c.c. e del presente statuto. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.
- 2. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata A.R., o comunicazione pec una dichiarazione entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se tale iscrizione non è prescritta, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci le decisioni od i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso.
- 3. Il recesso sarà efficace trascorsi novanta giorni dal suo invio sempre che esso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di terzi. Entro tale termine la società può revocare la delibera che ha dato luogo al recesso, privando definitivamente di efficacia, con effetto retroattivo, la relativa dichiarazione. Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, senza che la delibera che abbia dato luogo al recesso sia stata revocata, il socio receduto avrà diritto alla liquidazione della sua quota, ai sensi dell'articolo 2473, comma 4, del codice civile e non potrà più esercitare i diritti sociali.

# ARTICOLO 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:
  - 1.1 non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione;
  - 1.2 non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;
  - 1.3 compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società;
  - 1.4 abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n. 95), ad una procedura concorsuale o abbia stipulato un contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c., un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.f., od un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.
- 2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.
- 3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si

- tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
- **4.** Nei casi previsti dall'art.11.1, il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.
- **5.** La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.
- **6.** L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.
- 7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis.

#### PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con IP Plan proposto dal Chief Executive Officer in collaborazione con CIO e CTO e approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale.

## ARTICOLO 13 RISERVATEZZA

- 1. I soci e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:
  - 1.1 non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
  - 1.2 non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;
  - 1.3 garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know";
  - 1.4 in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.
- 2. I soci e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel relativo Programma di ricerca destinatari delle divulgazioni di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.
- 3. Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:
  - 3.1 Le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;

- 3.2 Il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura; Le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;
- 3.3 Le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.
- 4. Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali ed, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela.
- 5. Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.
- 6. Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.
- 7. Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti.

## ARTICOLO 15 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorrerà dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

### ARTICOLO 16 ORGANI DELLA SOCIETA'

- 1. Sono organi della Società:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - Amministratore Unico e/o il Consiglio di Amministrazione;
  - il Chief Executive Officer:
  - il Chief Innovation Officer;
  - il Chief Technology Officer;
  - il Chief Operating Officer;
  - il Collegio Sindacale.

### ARTICOLO 17 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci alla data di

convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, al sindaco o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori, sindaci, revisori di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

- 2. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio d'Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:
  - **a.** che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - **b.** che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - **c.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - **d.** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - e. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.
- **3.** L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
- **4.** L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi previsti dalla legge ogniqualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c d inoltre sulle seguenti materie:
  - a. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
  - b. la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
  - c. approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativogestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  - d. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - e. delibera sulle eventuali modifiche delle Statuto;
  - f. delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 33;
  - g. individua i criteri ed approva l'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 7;

- h. approva eventuali regolamenti interni ed elettorali della Società;
- i. approva il regolamento in materia di proprietà intellettuale dei risultati;
- j. delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- k. la concessione di diritti reali o personali di garanzia;
- 1. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- m. delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.
- 2. I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, inviando il relativo avviso anche all'organo amministrativo ed al sindaco, se nominato.
- **3.** L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
- 4. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ.

## **ARTICOLO 19**

#### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
- 2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
- 3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la frazione di capitale sociale rappresentato da ciascuno di loro; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 5. Il verbale viene redatto da un Notaio in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni volta che il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, in funzione della tipologia di delibere da adottarsi.

#### **QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI**

- 1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
- 2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie relative che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

## ARTICOLO 21 AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- 1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.
- 2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tenendo conto delle esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore. La delibera che scelga la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente.
- **3.** L'Organo amministrativo contestualmente alla accettazione dell'incarico dovrà depositare la attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.
- 4. I membri del Consiglio di Amministrazione:
  - a. possono essere anche soggetti esterni ai Soci;
  - b. non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche soci o vigilanti. I medesimi requisiti si applicano anche in caso di nomina dell'Amministratore Unico.
  - c. durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili;
  - d. possono essere nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.;
  - e. non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ.;
  - f. in ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, qualora la società abbia un Organo Amministrativo collegiale, almeno un terzo dei componenti dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla Legge 120 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012.Nel caso in cui l'Amministrazione della società è affidata all'organo pluripersonale spetta al socio Consiglio Nazionale delle Ricerche il diritto di procedere alla nomina diretta di un componente, al quale sarà affidata anche la Presidenza del Consiglio.
- 5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti

i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- **6.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.
- **8.** Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore ai tre giorni.
- **9.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci.
- **10.** Fatto salvo quanto previsto per i membri del Collegio dei revisori, i preposti al Consiglio di Amministrazione prestano la loro opera senza diritto ad alcun compenso.

# ARTICOLO 22 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del codice civile.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.
  In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
  - a) nomina e revoca il Chief Executive Officer, il Chief Innovation Officer, il Chief Operating Officer e il Chief Technology Officer fissandone gli obiettivi ed il compenso;
  - **b)** nomina e revoca i componenti dei Comitati consultivi di cui all'art.28 e ne disciplina ruolo, funzioni e modalità operative, fissandone il compenso;
  - c) coordina e monitora l'attuazione del Programma di ricerca del CN per il tramite del Chief Executive Officer, vigilando sulla rendicontazione degli interventi a cura degli Spoke ed affiliati e sulla conseguente trasmissione al MUR;
  - d) autorizza il Chief Executive Officer ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle *milestones* del Programma;
  - e) dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
  - f) approva il piano strategico dell'innovazione definito dal Chief Innovation Officer;
  - g) approva il piano strategico sullo sviluppo e valorizzazione delle tecnologie definito

- dal Chief Technology Officer;
- **h)** approva il piano di operativo per la gestione del Centro definito dal Chief Operating Officer;
- i) dispone provvedimenti per potenziare la capacità innovativa dei Soci e trasferendone i risultati al tessuto produttivo, affidandone l'esecuzione al Chief Innovation Officer;
- j) definisce le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
- **k)** predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget previsionale, sottoponendolo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull' attività svolta sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- m) istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;
- **n)** prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- o) propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- **p)** delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva eccedenti i limiti di eventuali deleghe;
- **q)** delibera annualmente in merito alle modalità con le quali devono essere calcolati e versati dai soci i contributi ordinari di cui all'art. 7, comma 6;
- r) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti di eventuali deleghe;
- s) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato.

- 1. PRESIDENTE DEL CDA La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri eventualmente un vice-presidente che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento ed un segretario, anche estraneo.
- **2.** Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio, ha funzioni di rappresentanza istituzionale e:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
  - **b)** convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
  - d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
  - e) coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società, alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente Statuto;
  - f) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei 5 giorni successivi alla loro adozione;
  - g) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 24 CHIEF EXECUTIVE OFFICER

- 1. Il Chief Executive Officer della Società è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione.
- 2. Al Consiglio di Amministrazione spetta fissare l'inquadramento, la durata ed il compenso del Chief Executive Officer e conferirgli i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico.
- **3.** Il Chief Executive Officer ha il compito di dare attuazione operativa alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alle linee guida da esso approvate.
  - Il Chief Executive Officer, in particolare:
  - **a.** elabora il piano industriale e finanziario della Società per sottoporlo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne coordina l'attuazione;
  - **b.** coordina la struttura operativa della Società;
  - c. ha la responsabilità della gestione e del coordinamento del Programma di ricerca, con il supporto di un Programme Manager nominato dal Consiglio di Amministrazione, ottimizzando tutte le attività operative e progettuali della Società, al fine di renderle efficaci e funzionali agli obiettivi fissati;
  - **d.** monitora l'attuazione degli interventi e la rendicontazione a cura degli Spoke e degli Affiliati, trasmettendo la relativa documentazione al MUR;
  - e. attua i provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi gli interventi correttivi in caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
  - **f.** provvede alle erogazioni nel rispetto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione disposte sulla base del conseguimento delle *milestones* del Programma;
  - **g.** coordina il lavoro dei Chief Innovation Officer, Chief Operating Officer e Chief Technology Officer
  - **h.** esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
- **4.** Il Chief Executive Officer partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 25 CHIEF INNOVATION OFFICER

- 1. Il Chief Innovation Officer è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato tra esperti dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
- 2. Al Consiglio di Amministrazione spetta fissare l'inquadramento, la durata ed il compenso del Chief Innovation Officer e conferirgli i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico.
- **3.** Il Chief Innovation Officer è il responsabile dell'innovazione e, in particolare:
  - a. definisce il piano strategico dell'innovazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Ne monitora la corretta esecuzione nel rispetto degli obiettivi prefissati;
  - b. cura la pianificazione e l'implementazione delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, di ingaggio, tramite bandi a cascata, di PMI, di altri soggetti imprenditoriali e delle competenze necessarie alle strategie di innovazione aperta e collaborativa:
  - c. attua i provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione per potenziare la

- capacità innovativa dei Soci e trasferendo i risultati al tessuto produttivo;
- d. è responsabile, in collaborazione con il Chief Technology Officer, dell'avanzamento del Biodiversity Science Gateway. Cura i contenuti dei report di avanzamento trimestrali del Gateway.

## ARTICOLO 26 CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

- **4.** Il Chief Technology Officer è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato tra esperti di sviluppo e gestione delle KETs rilevanti per il Centro Nazionale Biodiversità
- **5.** Al Consiglio di Amministrazione spetta fissare l'inquadramento, la durata ed il compenso del Chief Technology Officer e conferirgli i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico.
- **6.** Il Chief Technology Officer è il responsabile dello sviluppo e applicazione delle tecnologie abilitanti e presidia lo sviluppo delle piattaforme digitali sviluppate dal Centro, in particolare:
  - a. definisce il piano strategico dello sviluppo e applicazione delle KETs rilevanti per il Centro Nazionale;
  - b. cura la pianificazione, l'implementazione e la valorizzazione delle attività di sviluppo delle tecnologie necessarie alle attività di ricerca del Centro Nazionale ed in particolare delle piattaforme digitali sviluppate nel corso dell'arco di vita del progetto;
  - c. attua i provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione per potenziare la capacità tecnologica dei Soci e ingaggia collaborazioni con il tessuto produttivo, della ricerca industriale, e delle comunità scientifiche e tecnologiche che presidiano le KETs rilevanti per il Centro Nazionale;
  - d. collabora con il Chief Innovation Officer per l'avanzamento del Biodiversity Science Gateway. Cura i contenuti dei report di avanzamento trimestrali del Gateway.

# ARTICOLO 27 CHIEF OPERATING OFFICER

- 7. Il Chief Operating Officer è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è selezionato tra esperti di program management, pianificazione e controllo di gestione.
- **8.** Al Consiglio di Amministrazione spetta fissare l'inquadramento, la durata ed il compenso del Chief Operating Officer e conferirgli i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico.
- **9.** Il Chief Operating Officer affianca il Chief Executive Officer per la realizzazione del progetto e, in particolare:
  - a. definisce il piano operativo per le attività del Centro Nazionale;
  - b. monitora l'implementazione delle azioni da parte dei Soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel Programma di ricerca del Centro Nazionale;
  - c. monitora la rendicontazione delle attività da parte dei Soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel Programma di ricerca del Centro Nazionale;
  - d. comunica con i responsabili amministrativi dei Soci e dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel Programma di ricerca del Centro Nazionale;
  - e. attua i provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione per potenziare la capacità amministrativa e gestionale dei Soci.

#### CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLO CONTABILE

- 1. La società nomina un sindaco unico o, in alternativa, il collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile ovvero quando in tal senso decida l'assemblea.
- 2. La scelta del tipo di organo di controllo compete all'assemblea, fermo restando che tutte le norme del presente statuto in cui si fa riferimento al sindaco sono parimenti applicabili al collegio sindacale, se nominato.
- **3.** Qualora l'assemblea decida di fare luogo alla nomina del collegio sindacale, i membri dello stesso saranno designati nel corso della medesima assemblea. In ossequio al DPR 30 novembre 2012, n. 251, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti devono appartenere al genere meno rappresentato

I membri del Collegio dei revisori devono essere scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art.2409-bis del c.c. L'Assemblea al momento della nomina designa, tra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio.

- **4.** Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 del c.c.
- 5. I revisori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- 6. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine alla loro area di nomina. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, secondo i medesimi criteri individuati in precedenza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal revisore più anziano. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
- 7. Il Collegio dei revisori ha i doveri e i poteri di cui rispettivamente agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.
- **8.** Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso, da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci.

### ARTICOLO 29 COMITATI CONSULTIVI

- 1. Al fine di poter correttamente orientare le attività del Centro Nazionale, il Consiglio di Amministrazione si avvale dei seguenti Comitati costituiti con funzione consultiva non vincolante:
  - a. Comitato di Coordinamento degli Spoke:
  - b. Scientific Advisory Board
- 2. Il Comitato di Coordinamento degli Spoke è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per il monitoraggio dell'attuazione del Programma approvato dal MUR e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati. E' costituito da un rappresentante di ogni Spoke responsabile dell'attuazione del Programma di ricerca in

- collaborazione con i Soggetti Affiliati e un responsabile del progetto Science Gateway nominato dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.
- **3.** Lo Scientific Advisory Board è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per la definizione delle scelte scientifiche della Società. E' costituito da 7 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione a seguito di una manifestazione di interesse internazionale che ne assicuri qualità scientifica ed indipendenza.
- **4.** Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, costituire ulteriori Comitati con funzione consultiva, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, board rappresentativi delle realtà industriali e /o delle istanze istituzionali, disciplinandone le caratteristiche, le funzioni, modalità operative ed eventuali compensi.

### ARTICOLO 30 RISORSE UMANE E STRUTTURALI

- 1. La Società si avvarrà prevalentemente del personale e delle strutture di ricerca dei Soci, nelle forme previste dalla legge. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei soci sarà disciplinato da apposite convenzioni e/o contratti.
- 2. Una Segreteria Tecnica affianca il lavoro del CIO e del CTO. La Segreteria Tecnica è caratterizzata da competenze nel campo delle KET, dell'innovazione aperta, del trasferimento tecnologico e della valorizzazione di scienza e tecnologia. Il CIO e il CTO sono congiuntamente responsabili della selezione dei componenti della Segreteria Tecnica e ne coordinano le attività.
- **3.** Un Centro Servizi affianca il lavoro del Chief Executive Officer, cura i contatti con i Nodi e tutti i partner del progetto. Il Centro Servizi è coordinato dal COO. Il Chief Executive Officer seleziona i componenti del Centro Servizi.

## ARTICOLO 31 BILANCIO ED UTILI

- 1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti e dell'art. 2478-bis del codice civile.
- **2.** Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

- **3.** Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno ripartiti come segue:
  - una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sarà accantonata per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di 1/5 (un quinto) del capitale sociale;
  - il residuo sarà accantonato a riserva che potrà essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite o per aumenti di capitale della società.

## ARTICOLO 31 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 1. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.
- 2. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

## ARTICOLO 32 FINANZIAMENTO DEI SOCI

- 1. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci potranno, quindi, effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizione di carattere fiscale, versamenti a copertura di perdite, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto capitale od in conto futuro aumento di capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a condizione che non costituiscano una forma interdetta di raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2467 del codice civile.
- 2. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile; la competenza per la deliberazione sulla loro emissione spetta ai soci.

## ARTICOLO 33 RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

## ARTICOLO 34 RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

## ARTICOLO 35 MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### LIBRI SOCIALI

- **1.** Oltre ai libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile la società istituisce il libro dei soci.
- **2.** Il libro dei soci ha mere funzioni di raccolta anagrafica dei dati identificativi dei soci, per cui l'iscrizione nello stesso non è condizione per l'acquisto della qualità di socio, né per l'esercizio dei diritti sociali.
- **3.** Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.
- **4.** E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica; in difetto, le comunicazioni della società si intenderanno validamente effettuate all'indirizzo risultante dall'ultima iscrizione.

## ARTICOLO 37 CLAUSOLA ARBITRALE

- 1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri cosi nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.
- 2. Le regole di svolgimento dell'arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso: a) l'arbitrato sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; b) la lingua utilizzata sarà l'italiano; c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa; d) i difensori delle parti avranno il potere di transigere, di rinunziare agli atti del giudizio, di determinare o prorogare il termine per la pronunzia ed il deposito del lodo; e) la decisione sarà resa secondo diritto.
- **3.** Sede dell'arbitrato sarà quella indicata di comune accordo dagli arbitri nominati, purché in Italia.
- **4.** Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall'articolo 820 del codice di procedura civile, il lodo arbitrale dovrà essere pronunziato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.
- 5. Gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.
- **6.** Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell'articolo 829 del codice di procedura civile, sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.